

Mappa concettuale normativa

EDUCATION

2015



Introduzione

Il *big bang* normativo e una lettura dei mutamenti

Cos'è questa *Mappa*? Un *dripping* di colori, una foresta intricata di leggi, l'immagine di un'incontenibile frenesia normativa... Come presentare quel robusto complesso di leggi (e non solo) che hanno fatto irruzione nel mondo quasi immobile dell'educazione dopo decenni di stagnante attesa? Cosa è realmente accaduto? Quali forze hanno fatto cambiare assetti consolidati e ormai quasi inamovibili? Chi ha scatenato una rivoluzione dai contenuti massicci nei misurati cambiamenti che hanno regolato il sistema nei decenni addietro? Quasi senza soluzione di continuità si è passati dall'impianto monolitico e onnicomprensivo di Gentile alle intuizioni federaliste di Bassanini, a Costituzione invariata, e all'esplosione normativa seguita alla Legge Moratti, la n. 53 del 2003. Oggi, si fa fatica a venire dietro alla copiosità delle leggi che, comunque, lasciano una traccia visibile da seguire e un orientamento inequivocabile.

La nuova stagione normativa ha preso avvio dalla necessità di misurare il nostro sistema educativo con quello degli "altri", con il contesto europeo, al fine di procedere uniti nella soluzione di alcuni problemi e nell'affrontare le sfide del nuovo millennio: in primo luogo la competizione con i paesi emergenti, la professionalità qualificata e costantemente aggiornata, l'occupazione, l'inclusione, la portabilità. Si è partiti dalle esigenze di confronto aperte dalla mobilità transeuropea dei lavoratori e degli studenti partecipanti ai programmi comunitari dei primi anni '90 (qui l'esperienza Erasmus è stata centrale) per giungere alla riflessione sistematica, alla pari, che sulla base della "*mutual trust*" ha prodotto soprattutto Raccomandazioni e Decisioni di stimolo a una nuova configurazione dei sistemi educativi nazionali: in lunghi anni di confronto si è giunti ad elaborare indicazioni sull'apprendimento permanente, sulla trasparenza delle qualifiche, sulla convalida degli apprendimenti formali e informali, sull'istituzione di un quadro europeo delle qualifiche e di un sistema europeo di crediti, oltre che sul quadro europeo per la qualità dell'istruzione e della formazione. Per accompagnare il processo di avvicinamento tra istruzione, formazione e sistema delle imprese, il Consiglio dell'Unione europea ha voluto riferirsi alle linee guida e al glossario del Cedefop, assunti come espressione di una "lingua comune" ad uso degli estensori dei documenti strategici. Venendo a configurarsi un nuovo contesto, da 15 anni a questa parte anche il panorama normativo italiano ha subito dei radicali cambiamenti, mentre si sono introdotti, con una vitalità prima sconosciuta, mutamenti in ordine a diversi aspetti del sistema.



Facendo eco alle riflessioni emerse e agli obiettivi delineati in sede comunitaria, gli stessi documenti programmatici elaborati durante il mandato dei successivi governi, con poche differenze, parlano degli stessi concetti strategici: orientamento, reversibilità delle scelte, sistema di apprendimento permanente, certificazione di competenze, crediti, trasparenza anche degli apprendimenti non formali e informali, alternanza, apprendistato, rafforzamento dell'istruzione tecnico-professionale non generalista, autonomia e sistema di valutazione. Sullo sfondo appaiono ancora l'abolizione del valore legale dei titoli di studio e una concezione allargata della *public education* che in Italia, ad eccezione della Legge 62 del 2000 dell'allora Ministro Berlinguer, rimane ancora limitata e quasi proscritta rispetto ai paesi del Nord Europa.

I mutamenti normativi sono, in genere, accompagnati, nello spirito della sussidiarietà verticale, da una condivisione interistituzionale produttrice di intese e di accordi programmatici. Sono estesi a 360 gradi a tutti i settori: dalla **Formazione professionale**, ristrutturata e potenziata in 3 anni (+ 1) rispetto ai più brevi corsi destrutturati antecedenti la Riforma del 2003, all'**Apprendistato** che, diversificato a più livelli, da semplice strumento di addestramento quale era, vede ora nuova luce nello sbocco alle qualifiche del Repertorio nazionale; dall'**Istruzione secondaria superiore**, condotta ad aprirsi a una parziale autonomia, incompiuta¹ e costantemente in tensione per il mai veramente realizzato decentramento secondo le istanze del "Titolo V", all'**Università**, "ristrutturata" secondo i canoni del Processo di Bologna e pronta a misurarsi nelle sfide della valutazione e dell'autonomia. Ma la costruzione normativa si manifesta anche nei settori che danno corpo alla verticalizzazione dell'istruzione tecnico-professionale: quei percorsi accessibili negli anni successivi al conseguimento del diploma e realizzati per colmare il *gap* con gli altri sistemi educativi in merito all'**Istruzione terziaria non accademica**. Così pure, l'**Istruzione degli adulti** può considerarsi, nelle sue forme attuali, un settore di nuova concezione, accogliendo l'opportunità di fornire una seconda *chance* attraverso l'opera dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'Istruzione degli adulti ("Ida", nella dizione più recente) è l'ultimo tassello che, una volta "messo" nel sistema ha rivelato una nuova dimensione comune.

Per questo motivo è considerata da alcuni come la "declinazione programmatica dell'educazione permanente² e, certamente, il ponte per comprendere la necessità di una più organica relazione tra tutti i settori del sistema educativo integrato. Emerge chiaramente che gli ultimi inserimenti di nuovi accordi e nuove norme non corrispondono soltanto a una confluenza di colore diverso sulla Mappa, ma rivelano la necessità di metastrutture, in parte, ancora da costruire.



Sono dispositivi, ormai trasversali a tutti i settori, che investono il sistema educativo nel complesso, permettendo organiche interazioni tra le sue parti. In altre parole, non toccano, soltanto l'istruzione secondaria o l'apprendistato, l'università o l'Istruzione e formazione professionale, l'educazione degli adulti o la formazione terziaria non accademica: interessano tutto il sistema e non singole realtà parallele, isolate a compartimenti stagni; esse coprono aree più estese e comuni che intendono fare luce su certificazione, qualità, raccordi e passaggi, integrazioni di rete e orientamento.

Lo sforzo finale, nelle intenzioni dei legislatori, sarà quello di restituire al cittadino italiano la possibilità di interfacciare il proprio percorso di apprendimenti con altri percorsi e persino con altri sistemi che operano lontani dal suo territorio. Il cammino è ancora lungo ma, finalmente, possibile.

Giacomo Zagardo

Perché una mappa complessiva?

Per dare visione d'insieme delle relazioni nella normativa che ha regolato negli ultimi anni l'istruzione e la formazione

Perché le mappe tematiche?

Per "esplodere" temi articolati e specifici, la cui complessità si attenua in una lettura lineare e sequenziale

Cosa contengono le mappe?

Le Mappe - aggiornabili e implementabili - correlano visivamente contenuti eterogeni di ambito comunitario, statale e regionale

A chi si rivolgono ?

A tutti coloro che vogliono studiare, approfondire o illustrare l'evoluzione del nostro sistema educativo con l'ausilio di una documentazione scientifica

¹L. Berlinguer, *L'autonomia incompiuta*, in *Autonomia &Dirigenza* n. 4/5/6/2012, p. 4-11.

²Cfr. D. Demetrio, *Manuale di educazione degli adulti*, Laterza Roma-Bari, 1997 in Paola Nicoletti, *Osservatorio Isfol 4/2012*, Guerini e Associati, 2012, p. 134.



Navigazione della Mappa

Con una ricerca che prende in considerazione un arco temporale di 15 anni, circa 200 provvedimenti e ben cinque filoni tematici (*formazione professionale, istruzione scolastica, istruzione superiore non accademica, università, Ida ed educazione permanente*) la Mappa **Education** ha l'obiettivo di fornire una lettura il più possibile armonica ed esaustiva del panorama normativo relativo al sistema educativo italiano e al suo continuo processo di evoluzione che ha riguardato, in Italia, dal 1997 ad oggi, anche il segmento dell'istruzione obbligatoria. La Mappa **Education** ha, anche, il pregio di riunire in un solo colpo d'occhio la normativa statale Italiana degli ultimi 15 anni su ciò che, oggi chiamiamo, "apprendimento permanente". La parola "*education*" ripropone l'approccio della cultura anglosassone che, prima della tradizione italiana, ha utilizzato il termine "educazione" armonizzando in un unico sistema l'idea di formazione e quella di educazione. L'educazione, a differenza dell'istruzione, permette l'acquisizione di apprendimenti attraverso processi formativi anche non istituzionalizzati e comprende, quindi, l'istruzione (*basic education*) e la formazione (*training*) finalizzata al lavoro. Nel nostro Paese, tra le norme in essere, è solo a partire dall'articolo 2 della Legge 53/2003, richiamata senza soluzione di continuità da altri pilastri normativi come il Decreto legislativo 226/2005, la Legge 296/2006, la Legge 40/2007 e la Legge 10/2011, che si comincia a citare un sistema "educativo" di istruzione e (di) formazione, facendo intendere che le pur diverse dimensioni di istruzione e formazione, essendo entrambe educative, devono costituire un unico sistema educativo





Navigazione della Mappa

La lettura della mappa in tre step

Malgrado un quadro d'insieme particolarmente ricco e complesso, leggere la mappa è un lavoro più facile e immediato grazie a una struttura che analizza il fenomeno per filoni

1. Step: la scelta del percorso

Dopo aver letto il quadro di insieme riportato nella prima pagina è possibile scegliere il filone di ricerca di interesse:

- Verde:** *Formazione professionale*
- Giallo:** *Istruzione scolastica*
- Arancione:** *Istruzione superiore non accademica*
- Blu:** *Università*
- Viola:** *Ida ed educazione permanente*

2. Step: la lettura nel dettaglio delle norme

Nella pagina dedicata alla tematica è possibile avere una lettura cronologica che da sinistra verso destra mostra lo sviluppo normativo dei principali provvedimenti e di alcuni legami esistenti tra loro e tra quelli presenti negli altri filoni di ricerca.

Per i provvedimenti riportati nei rettangoli e negli ovali con sfondo colorato si dispone di una scheda tecnica nella quale è possibile avere un *abstract* e il testo integrale, per i provvedimenti riportati nei rettangoli trasparenti è possibile accedere direttamente al testo

3. Step: le forme

Sono stati utilizzati i *rettangoli* con sfondo colorato per Leggi e Decreti

Sono state utilizzate forme *ovali* con sfondo colorato per Accordi e Intese


Sono state utilizzate le *frecce* per collegare le norme sia in ordine cronologico, attuativo e integrativo tra i filoni del sistema *Education*



MAPPA EDUCATION

Legenda:


-  Formazione professionale e apprendistato
-  Istruzione scolastica
-  Istruzione superiore non accademica
-  Università
-  Ida/Educazione permanente





FORMAZIONE PROFESSIONALE

In questa sezione, si evidenziano i provvedimenti che disciplinano la "Formazione professionale" e l'Apprendistato". Si è partiti dal Decreto 12 marzo 1996 sull'attestato unico, dalla Legge n. 196 del 1997, " il c.d. Pacchetto Treu", fino ad arrivare all'emanazione dell'Accordo 20 febbraio 2014 che, individua le condizioni di omogeneità in materia di accertamento, valutazione e certificazione finale dei percorsi di IeFP e il conseguente rilascio dei titoli di Qualifica e Diploma e al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che disciplina il nuovo apprendistato per la realizzazione del sistema duale scuola-lavoro





FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 12 marzo 1996

Attestato unico

Adozione di criteri comuni per la certificazione dei percorsi formativi.
 Art. 1: definizione degli indicatori minimi per l'attestato unico. Ciascun attestato dovrà riportare dati anagrafici denominazione e durata del corso, profilo professionale di riferimento, struttura formativa, requisiti di accesso, durata in ore, eventuali tirocini, stage e prova finale
 Normativa di riferimento: [Risoluzioni UE 3/12/1992](#) e [15/07/1996](#) sulla trasparenza delle qualifiche e delle certificazioni della FP;
[DM 9/2010](#) certificato obbligo di istruzione
[Accordo 27/7/2011](#) All. B certificazione intermedia.

Legge 24 giugno 1997, n. 196

Pacchetto Treu

Il c.d. "Pacchetto Treu" reca disposizioni per promuovere l'occupazione
Art.5 : per il finanziamento di iniziative di FP di prestatori di lavoro temporaneo si prevede il versamento al Fondo di un contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori
Art.15: contratto di Formazione e Lavoro: che modifica l'[art. 16](#) del DL 299/1994 convertito in [L. 451/1994](#)
Art.16: apprendistato [L. 25/1955](#) durata del contratto 18 mesi-4 anni (5 artig.); limite di età per apprendisti elevato a 16- 24/26anni; si modificano l'[art. 21](#) della L.56/1987 e l' [art. 5](#) del D.lgs 345/1999; 120 ore riducibili; sanzioni; tutor [DM. 22/2000](#); [art. 2](#) della L. 30/2003
Art.17: riordino FP: MLPS dà criteri per certificazione competenze e accreditamento; FC: fondo/i 0,30 progressivamente dato a formazione continua e gestito da O.O.SS [L. 845/1978](#), [DL 148/1993](#) convertito in L. 236/1993, [DL 510/1996](#) convertito in L. 608/1996, DM 100/1997, [L.144/1999](#), DM 193/2000, [L. 388/2000](#), [L. 53/2003](#), [L. 383/2001](#), DM 6/6/2001, [L. 289/2002](#), DI 23/4/2003, DM 23/4/2003, DM 24/6/2003, Accordo 15/3/2006, [L. 191/2009](#), DI 307/2009, [DD 78/2011](#), DI 40/2012, DPR 3/8/2012)
Art. 18: tirocini formativi e di orientamento: alternanza per allievi di FP, tipologia di destinatari: studenti di scuola e università

Decreto 31 maggio 2001, n. 174

Certificazione nel sistema della FP

Decreto 25 marzo 1998, n. 142

Attuazione tirocini

Attuazione dei principi e dei criteri di cui [all'art. 18](#) della legge del 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento promossi a favore di chi ha assolto l'obbligo scolastico

[Art.2](#): individuazione dei soggetti che possono attivare i tirocini: scuole, centri di formazione professionale, università centri per l'impiego, privati senza fini di lucro
[Art.4](#): tutorato e modalità esecutive: progetto per raccordo formativo; tutor aziendale e tutor del promotore
[Art.6](#): crediti certificati dai promotori riportati nel curriculum dello studente o del lavoratore
[Art.7](#): durata dei tirocini

Legge 17 maggio 1999, n. 144

Collegato-lavoro alla Legge Finanziaria 1999

Decreto 20 maggio 1999, n. 179

Decreto 16 maggio 2001, n. 152

Contenuti formativi per apprendisti

Decreti ministeriali

10 febbraio 1999, n. 34

24 febbraio 2000, n. 49

Crediti formativi

Accordi

16 dicembre 1999

26 ottobre 2000

Servizi per l'impiego

Accordo

2 marzo 2000

Obbligo formativo



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento funzioni e compiti amministrativi

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#):
[Art.138](#) : deleghe a regioni: programmazione dell'offerta formativa integrata
[Art.139](#) : deleghe a Province: istituzione e aggregazione scuole [D.lgs 96/1999](#)
[Art.141](#): definizione di fp: formazione iniziale, perfezionamento, riqualificazione, orientamento, formazione continua, formazione permanente, formazione ricorrente, formazione di riconversione
[Art.142](#) : competenze dello Stato: per standard di qualifiche e IFTS, crediti formativi, certificazione, accreditamento
[Art.144](#) : trasferimenti a Regioni degli Istituti Professionali senza sbocco al titolo di studio

Decreto 8 aprile 1998
Contenuti apprendistato

Artt. 1-3: dettano disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti. In particolare sono definiti i contenuti a carattere trasversale e a carattere professionalizzante, nonché il credito formativo in caso di riassunzione presso altro datore in qualità di apprendista e per lo stesso profilo professionale
 Normativa di riferimento: [L. 30/2003](#) strumento formativo.
 Art.5: bilanci di competenza. Il datore attesta le competenze acquisite comunicandole ai SpI.
 Normativa di riferimento SpI:
[Accordi 16/12/1999](#) e [26/10/2000](#), [D.lgs 469/1997 art. 4](#), [L. 388/2000 art.117, comma 5](#), [D.lgs 181/2000 art.3](#); la Regione definisce le modalità e certifica la formazione esterna. Non applicazione delle agevolazioni contributive al datore che non eroga formazione [L. 263/1999](#).

Decreto 20 maggio 1999, n. 179
Decreto 16 maggio 2001, n. 152
Contenuti formativi per apprendisti

Definizione degli obiettivi formativi delle attività di formazione per gli apprendisti:
 DM 179/1999, artt. 1 e 2: prevedono l'acquisizione di competenze relazionali, organizzative, conoscenze economiche, discipline del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro, livello d'ingresso *versus apprendistato* DI 152/2001, art. 1: stabilisce le finalità dei moduli aggiuntivi, di cui all'[art. 5](#) del DPR n. 257/2000, della durata di almeno 120 ore annue.
 L'art. 2 individua obiettivi e standard delle attività formative declinate nei macro-ambiti delle competenze linguistiche, (lingua italiana, lingua straniera), competenze matematiche, competenze informatiche.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche Titolo V della Costituzione

Decreto 25 marzo 1998, n. 142
Attuazione tirocini

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione della L. 30/2003



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Accordi
16 dicembre 1999

26 ottobre 2000

Servizi per l'impiego

Orientamento alla formazione e al lavoro Normativa di riferimento su funzionamento e SpI:
[D.lgs 469/1997 art. 4](#), [L. 388/2000 art.117, comma 5](#), [D.lgs 181/2000 art.3](#)

Accordo 2 marzo 2000
Obbligo formativo

L'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni prevede:

- la durata dei percorsi non inferiore a 2 anni;
- la certificazione delle competenze finali/intermedie, tutor;
- la nota assolvimento obbligo formativo.;
- il perseguimento di competenze di base tecnico-professionali, trasversali e l'attuazione di misure di accompagnamento;
- la valutazione dell'offerta formativa su indirizzi regionali;
- l'orientamento: Servizi per l'impiego (SpI), assessorati formazione professionale, Centri di formazione professionale (Cfp), scuole; SpI: colloqui ai drop out per informare su competenze, offerta formativa;
- il libretto formativo;
- le intese regioni-Uffici Scolastici Regionali per riconoscimento dei crediti;
- i Cfp attuano moduli di accoglienza per il riconoscimento dei crediti *versus FP e apprendistato*.

Legge 24 giugno 1997, n. 196
Pacchetto Treu

Accordo 18 febbraio 2000
Formazione professionale

L'Accordo 18/2/2000 sancito in Conferenza Stato-Regioni prevede:

- ristrutturazione degli enti formazione;
- promozione del lavoro autonomo, associato e cooperativo;
- accreditamento delle strutture formative;
- certificazione delle competenze professionali;
- libretto formativo

Decreto 25 maggio 2001, n. 166
Accreditamento strutture formative

Decreto Presidente Repubblica 12 luglio 2000, n. 257
Regolamento obbligo formativo



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Accordo 18 febbraio 2000
Formazione
professionale



Decreto 25 maggio 2001, n. 166
Accreditamento strutture formative

Definizione degli standard di qualità ai fini dell'accREDITamento delle strutture formative, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.

In particolare si prevede:

- l'accREDITamento per attività di Orientamento e per attività di Formazione professionale, nell'ambito della FP si individuano la Formazione Superiore e la Formazione continua;
 - ai fini dell'accREDITamento gli indicatori, parametri e indici si basano su 5 criteri: capacità gestionali e logistiche, situazione economica, competenze professionali, livelli di efficacia/efficienza nelle attività precedentemente realizzate, relazioni con il sistema sociale e produttivo del territorio.
- Normativa di riferimento: [DI 29/11/2007](#) obbligo istruzione attuazione; [Accordo 1/8/2002](#) accREDITamento delle strutture.

Accordi 28 ottobre 2004
24 novembre 2005
22 gennaio 2015
Certificazione versus fp



Decreto 12 marzo 1996
Attestato unico



Decreto 31 maggio 2001, n. 174
Certificazione nel sistema della FP

Definizione delle finalità e dell'oggetto della certificazione, dei soggetti responsabili e dei diversi tipi di certificazione

Art.2: definizione delle competenze quale insieme strutturato di conoscenze e abilità

Art.3: standard minimi di competenze definiti da commissioni settoriali Stato/Regioni/Parti Sociali. [L'Accordo 1/08/2002](#) relativo all'accREDITamento delle strutture, indica tra i criteri e gli indicatori per l'accREDITamento anche le competenze acquisite dagli operatori delle strutture

Art.4: regioni quali soggetti responsabili delle certificazioni

Art.5: tipi di certificazioni delle competenze: per qualifiche, formazione parziale e senza qualifica, per esperienze di lavoro o autoformazione in libretto formativo

Art. 6: definisce il credito formativo quale valore attribuibile alle competenze acquisite; riconoscimento anche per accordi scuole-agenzie

Art.7: attuazione degli standard regionali in attesa della definizione degli standard minimi di competenza a livello nazionale.

Obbligo di istruzione [DI 29/11/2007](#) e nuovo accREDITamento [Accordo 20/3/2008](#)



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge 28 marzo 2003, n. 53
Definizione norme generali su istruzione

Accordo quadro
19 giugno 2003
Sperimentazione Istruzione e Formazione Professionale

Intesa 14 luglio 2005
Libretto formativo

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione della L. 30/2003

Si prevede la sperimentazione di percorsi triennali per l'a.s. 2003/2004 "nelle more" dell'emanazione dei decreti legislativi ex [L. 53/2003](#). Tali percorsi devono avere le seguenti caratteristiche comuni:

- le qualifiche devono essere riconosciute a livello nazionale e devono corrispondere al II livello europeo ([Decisione C85/368/CEE](#));
- devono avere durata triennale;
- devono contenere discipline e attività attinenti alla formazione culturale generale e alla formazione di ambiti professionali specifici. I percorsi sperimentali devono inoltre innalzare le competenze di base. Si intensifica l'interazione e/o integrazione tra i soggetti operanti nei sistemi dell'educazione e della formazione; si avvia un percorso di partenariato istituzionale per la definizione degli standard formativi minimi, nonché finalizzato alla progettazione congiunta di azioni formative per i docenti, all'innovazione didattica ed organizzativa. Si auspicano intese tra il MIUR, le Regioni e gli Uffici scolastici regionali; le risorse stanziare sono a valere sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi istituito dalla [L. 440/1997](#).

Attuazione della delega contenuta nella [L. 30/2003](#), per la riforma del mercato del lavoro, sia sotto il profilo istituzionale, sia sotto quello contrattualistico.

[Art.2:](#) lettera i libretto formativo del cittadino [Intesa 14/07/2005](#) e [DI 253/2005](#)

[Art.4:](#) albo delle agenzie del lavoro. CPI in Agenzie per il lavoro per attività, con privati, di *matching* e di orientamento

[Art.48:](#) abrogato dal [D.Lgs 167/2011](#) 1) apprendistato diritto/dovere: assunzione a 15 anni, durata del contratto per un massimo di 3/4 anni. [L. 296/2006](#), art.1, comma 622 età lavorativa elevata a 16 anni, [L.183/2010](#) apporta modifiche all'art. 48 del D.lgs. n. 276/2003: l'età minima scende a 15 anni

[Art.49:](#) abrogato dal [D.Lgs 167/2011](#) 2) apprendistato professionalizzante: assunzione dai 18 ai 29 anni, a 17 anni se in possesso di qualifica, durata del contratto da 2 a 6 anni (**Accordo 9.2.2006**)

[Art. 50:](#) abrogato dal [D.Lgs 167/2011](#) 3) apprendistato per diploma o alta formazione: assunzione dai 18 ai 29 anni, a 17 anni se in possesso di qualifica; la regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni; in assenza è rimessa alle convenzioni stipulate tra le Università e le organizzazioni datoriali; sanzioni ai datori in [D.lgs 251/2004](#)

[Art. 60:](#) tirocini estivi di orientamento: durata massima del contratto di 3 mesi. Il limite minimo per fruire del tirocinio estivo sono i 15 anni di età

[Circolare. n. 32/2004:](#) tirocini estivi per adolescenti dai 15 ai 18 anni e giovani dai 18 ai 25 anni compiuti, con progetto di orientamento e addestramento pratico. È prevista l'eventualità, ma non l'obbligatorietà di erogare al tirocinante una borsa lavoro per un importo massimo di 600 euro, onere gravante sul soggetto ospitante, con progetto formativo.

Intesa
17 febbraio 2010
Linee guida Formazione


Accordo
19 aprile 2012
Certificazione apprendistato

Legge 4 novembre 2010, n. 183
Collegato lavoro






FORMAZIONE PROFESSIONALE





FORMAZIONE PROFESSIONALE





FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n 167
Testo unico apprendistato

Accordo 15 marzo 2012
Figure apprendistato

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione della L. 30/2003

Definizione delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili in apprendistato. Interessa i giovani fra i 15 e i 25 anni; la durata è stabilita in base alla qualifica e al diploma da conseguire, e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, ai tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale. Per le ore di formazione, esterna o interna all'azienda è prevista una durata non inferiore alle 400 ore annue


Accordo 19 aprile 2012
Certificazione apprendistato

Esplicitazione della cornice di principi, definizioni, orientamenti metodologici e standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, ovvero in apprendistato.
L'Accordo del 19 aprile 2012 descrive le varie fasi del processo di certificazione.
Il carattere pubblico, che identifica la certificazione rispetto ad altre forme di convalida, è garantito dall'Ente pubblico titolare.
I sistemi di certificazione devono garantire il rispetto di alcuni requisiti minimi per quanto concerne le procedure, gli elementi minimi presenti nel certificato/attestato, la registrazione sul Libretto formativo del cittadino, le caratteristiche dei soggetti accreditati e/o autorizzati.
L'Accordo è stato recepito con il [DI 26/9/2012](#)

Decreto Interministeriale 26 settembre 2012
Recepimento Accordo




FORMAZIONE PROFESSIONALE





ISTRUZIONE SCOLASTICA

Nell'ambito della sezione "Istruzione scolastica" sono stati analizzati i provvedimenti a partire dalla Legge 59 del 1997 che ha cominciato a porre le basi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Tra le ultime normative emanate si evidenziano la Legge 35 del 2012, che promuove in particolare il potenziamento del sistema di valutazione e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), il Decreto 26 giugno 2014, collegato all'indicazione ministeriale che definisce la spesa per studente distinta per livello di istruzione e la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema educativo





ISTRUZIONE SCOLASTICA

Legge 15 marzo 1997, n. 59
Bassanini Federalismo

Art. 21: Autonomia istituzione scolastica
DPR 233/1998: Regolamento dimensionamento istituzioni scolastiche e determinazione organici funzionali
D.Lgs. 59/1998 L. 306/2000: disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome
L. 440/1997: fondo di arricchimento offerta formativa e per gli interventi perequativi - autonomia scolastica, finanziaria, organizzativa e didattica (**Dm 765/97** sperimentazione)

Legge 10 dicembre 1997, n. 425
Riforma esami secondaria superiore

Art.5: attribuzione credito scolastico nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni; concorrenza dei crediti scolastici e formativi (esperienze professionali documentate) complessivamente non superiore a 20 punti su 100);
Art.6: rilascio certificazioni e trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite
DPR 323/1998, DM 10.11.1998, OM 90/2001 e OM 87/2004: valutazione crediti
DM 70/2000 e DM 13/2004: certificazione obbligo di istruzione
D.Lgs. 297/1994, Art. 192: dispone in materia di carriera scolastica degli alunni e di scelte scolastiche. Le disposizioni contenute nel citato articolo non si applicano agli istituti tecnici e professionali.

Decreto 25 marzo 1998, n. 142
Attuazione tirocini

Legge 17 maggio 1999, n. 144
Collegato-lavoro alla Legge Finanziaria 1999

Decreti ministeriali
10 febbraio 1999, n. 34
24 febbraio 2000, n. 49
Crediti formativi

Art.1-3: individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, attestato per attività culturali, artistiche, ricreative, formazione professionale, lavoro, volontariato, sport. I consigli di classe valutano sui criteri del collegio docenti per obiettivi dei corsi.
OM 31/2000: modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore
DPR 567/1996: credito scolastico: a scuola attività integrative
DPR 105/2001: modifiche e integrazioni al DPR 567/1996 tra cui accordi di rete

Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento autonomia scolastica

Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233
Riforma Organi collegiali



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento autonomia scolastica

Art. 3: Piano di offerta formativa elaborato dal collegio docenti
Art. 4, lettera b): attivazione di percorsi didattici individualizzati
DM. 105/2000: sperimentazione dell'autonomia
Art. 8: definizione dei curricoli, per i diversi tipi e indirizzi di studio.
DI 234/2000: regolamento recante le norme in materia di curricoli; definizione della quota oraria nazionale obbligatoria MPI (85%), della quota riservata a ogni singola scuola (15%) e obiettivi generali, specifici relativi alle competenze, alle discipline e alle attività.
Art. 9: ampliamento dell'offerta formativa in favore anche degli adulti con il ricorso a metodi di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati
Art.10: nuovi modelli per le certificazione per l'indicazione delle conoscenze/competenze/capacità/crediti formativi

Legge 15 marzo 1997, n. 59
Bassanini Federalismo

Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233
Riforma Organi collegiali

Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale, riformati a norma dell'art. 21 della L. 59/1997

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Organizzazione del Governo

Art.50: individuazione degli standard formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore
Art.75: costituzione Organo collegiale per raccordo Stato-regioni
Art.76: trasformazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (Irrsae) in istituti regionali di ricerca educativa (Irre)
DPR 347/2000 : Regolamento di organizzazione del Ministero pubblica istruzione e, art. 6, istituzione degli Uffici Scolastici Regionali (USR) in ciascun capoluogo
D.Lgs. 258/1999: trasformazione del centro europeo dell'educazione in istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi)
DPR 313/2000: Regolamento di organizzazione dell'Invalsi
DPR 347/2000: art. 6 soppressione dei provveditorati e assegnazione del personale agli USR; il MIUR svolge funzioni dell'amministrazione della pubblica istruzione per: Eda, didattica, ordinamenti, curricoli e aggiornamento; vigila su Invalsi e Indire

Legge 17 maggio 1999, n. 144
Collegato-lavoro alla Legge Finanziaria 1999



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Legge 10 marzo 2000, n. 62
Sistema educativo pubblico

Definizione scuole paritarie come parte del sistema educativo pubblico e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione

Indicazioni MIUR 2014: definizione costo standard per studente delle scuole di Stato (Cfr DM 26/06/2014)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento funzioni e compiti amministrativi

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche Titolo V della Costituzione

Art.3: modifica art. 117: l'Istruzione rientra nella legislazione regionale concorrente. Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella legislazione regionale esclusiva. Lo Stato determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'istruzione e le norme generali sull'istruzione.
Accordo 20/6/2002 e L. 131/2003: adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.C. 3/2001

Legge 17 maggio 1999, n. 144
Collegato-lavoro alla Legge Finanziaria 1999

Accordo 2 marzo 2000
Obbligo formativo

Decreto Presidente Repubblica 12 luglio 2000, n. 257
Regolamento obbligo formativo

Art.3: comunicazione ai servizi per l'impiego dei dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il 15° anno di età con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito;
Circolare 3.5.2001: *anagrafe regionale* studenti che hanno adempiuto/assolto l'obbligo scolastico;
Art.5: assolvimento obbligo formativo nell'apprendistato con la frequenza di moduli formativi aggiuntivi di almeno 120 ore annue.
Art.6: passaggio tra i sistemi: intese scuole-agenzie di FP per la determinazione dei criteri per la valutazione dei crediti formativi ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema; intese Stato-Regioni per definire gli ambiti di equivalenza dei percorsi formativi; Commissioni di valutazione attestazione competenze acquisite (crediti) con eventuali corsi integrativi per il passaggio dal sistema scolastico a quello della formazione e dell'apprendistato;
Art.7: integrazione/arricchimento curricolare, convenzioni
Nota protocollo 24/11/2000, n. 4210: Linee guida attuazione obbligo formativo
DM 44/2001, art.56: stipula di convenzioni per la realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14
Forum nazionale genitori

Art.1: Associazioni rappresentative
Art.4: proposte e pareri
DPR 567/1996: Regolamento iniziative complementari e attività integrative a scuola

Accordo quadro
19 giugno 2003
**Sperimentazione
IeFP**

Legge 28 marzo 2003, n. 53
**Definizione norme generali
sull'istruzione**

Art.1: delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (obbligo formativo in L.144/1999 art.68 e obbligo di istruzione in L.296/2006 comma 622 e segg.)
Art.2: "Sistema educativo di istruzione e di formazione" (vedi anche: D.Lgs 226/2005, L. 296/2006, L.40/2007), dovere legislativamente sanzionato. Diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il 18°anno; scuola d'infanzia durata tre anni, primaria durata cinque anni:1+2+2 e secondaria I grado, durata tre anni: 2+1, il 1° ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato dopo la scuola secondaria di primo grado; il 2° ciclo di istruzione, dal compimento del 15° anno di età si può conseguire anche in alternanza scuola-lavoro o nell'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale-coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane, di durata quinquennale 2+2+1, i licei si concludono con un esame di Stato; il sistema dell'istruzione e della formazione professionale si conclude con titoli e qualifiche per l'accesso all'IFTS, la durata è quadriennale con la frequenza di un corso annuale per il conseguimento dell'esame di Stato per gli accessi all'università; passaggi assistiti tra i diversi percorsi con iniziative didattiche; riconoscimento dei crediti, anche da esperienze formative e stage realizzati in Italia e all'estero; piani di studio personalizzati con nucleo nazionale e una quota riservata alle Regioni.
Art.3: l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite, si svolge sulla base di obiettivi specifici di apprendimento del corso, in relazione a discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art.4: "alternanza" per 15-18enni progettata, attuata e valutata da scuola/fp in convenzione con imprese ecc.; anche in corsi integrati.
Art.7: adozione di regolamenti per: quota nazionale piani di studio con obiettivi specifici di apprendimento; determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici; definizione degli standard minimi formativi; abrogate L.9/1999 (elevamento obbligo scolastico) e L.30/2000 (riordino dei cicli di istruzione - c.d. legge Berlinguer).

**Normativa attuativa della L. 53/2003
in materia di istruzione e formazione**

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge finanziaria 2007

Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139
Regolamento obbligo istruzione



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Normativa attuativa della L. 53/2003 in materia di istruzione e formazione

Legge 28 marzo 2003, n. 53
Definizione norme generali su istruzione

- [D.Lgs 59/2004](#): norme generali scuola dell'infanzia e 1° ciclo di istruzione
- [D.Lgs 286/2004](#): SNV e riforma Invalsi
- [D.Lgs 76/2005](#): norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
- [D.Lgs 77/2005](#): norme relative all'alternanza scuola/lavoro revoca incentivi [DL. 35/2005](#) L. di conversione n. 80/2005
- [D.Lgs 226/2005](#): norme II ciclo e livelli essenziali delle prestazioni
- [D.Lgs 227/2005](#): Formazione docenti
- DM 28/12/2005: Quota flessibilità 20% piani studio
- [L. 42/2009](#): Costi standard

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge finanziaria 2007

- Comma 622 segg.:
- obbligo scolastico per almeno dieci anni, età di accesso al lavoro elevata al 16° anno di età.
 - decreto ministeriale per la definizione dei criteri generali per l'accreditamento delle strutture che realizzano i percorsi sperimentali
 - corsi triennali aboliti a regime
- Accordo 14/06/2007:
- promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni, attraverso sezioni aggregate ai nidi e alle scuole dell'infanzia statali e paritarie (c.d. sezioni primavera)
 - Irre e Indire in Agenzia nazionale sviluppo autonomia scolastica a Firenze

Decreto-Legge 1 settembre 2008, n. 137
Legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169
Istruzione e Università

Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139
Regolamento obbligo istruzione

Intesa
17 febbraio 2010
Linee guida Formazione

Decreti Presidente della Repubblica 15 marzo 2010:
n. 87- IP; n. 88 – IT; n. 89 - Licei
Regolamenti di riordino

Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225
Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10
Sistema Nazionale Valutazione



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Decreto-Legge 31 gennaio 2007, 7
Legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40
Liberalizzazioni

Art.13: reintroduzione degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali nell'istruzione secondaria superiore; qualifiche triennali definite dalle regioni
LC 3/2001Tit.V; costituzione di poli tecnico-professionali per provincia o sub-provinciale tra IT, IP, FP, ITS, CFP accreditati; dal 2009/10 non più qualifiche IPS fine triennio.
DM 41/2007: programmi e orari di insegnamento corsi di qualifica IPS

Decreti Presidente della Repubblica 15 marzo 2010:
 n. 87 – IP; n. 88 – IT; n. 89 - Licei
Regolamenti di riordino

Decreto-Legge 1 settembre 2008, n. 137
Legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169
Istruzione e Università

Art.1: introduzione nuova materia: *cittadinanza e costituzione*
Art. 2 e Art. 3: valutazione di rendimento e di condotta degli alunni con regolamento in DPR 122/2009
Art. 4: insegnante unico alla primaria
Art. 6: valore abilitante della laurea in Scienze della Formazione e Primaria

Normativa attuativa della L. 53/2003 in materia di istruzione e formazione

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge finanziaria 2007

Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139
Regolamento obbligo istruzione

Accordo 14/2/2008: Linee guida approvate dalle Regioni
DI 29/11/2007: Criteri strutture accreditate per far acquisire ai giovani i saperi e le competenze previsti dai curricula.
Intesa 20/03/2008: Accreditamento sedi.
 Legge 133/2008 di conversione del DL 112/2008 - art 64 comma 4bis: obbligo di istruzione in triennali fino a messa a regime.
Sentenza C. Costituzionale 309/2010: dichiarazione di illegittimità art. 13 della Legge 26 luglio 2002, n. 32 della Regione Toscana,
DM n. 9/2010: modello di certificazione saperi e competenze nell'Obbligo d'istruzione

Intesa 20 dicembre 2012
Certificazione



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Decreti Presidente della Repubblica 15 marzo 2010:
[n. 87 – IP](#); [n. 88 – IT](#); [n. 89 - Licei](#)
Regolamenti di riordino

Decreto-Legge 1 settembre 2008, n. 137
 Legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169
Istruzione e Università

Regolamenti di riordino degli Istituti Professionali e Tecnici, revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei Licei, quote di autonomia e flessibilità.
[DM 139/2011](#): Regolamento di attuazione del [DM 249/2010](#).
 Con decorrenza 2011/2012 sono istituiti e attivati: la laurea magistrale; la formazione iniziale insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; tirocini formativi per gli insegnanti della scuola di primo e secondo grado; corsi di formazione per la specializzazione di attività di sostegno; corsi di perfezionamento di una disciplina in lingua straniera

Decreto-Legge 12 settembre 2013 , n.104
 Legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128
Misure urgenti Istruzione-Università-Ricerca

[Decreto-Legge 29 dicembre 2010 , n. 225](#)
[Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10](#)
Sistema Nazionale Valutazione

[Art. 2, comma 4-duodevicies](#): per la definizione del sistema nazionale di valutazione (SNV) in tutte le sue componenti, è riorganizzata la funzione ispettiva secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza
[Art. 2, comma 4-undevicies](#): emanazione del regolamento per la definizione dell’apparato del SNV
[D.Lgs 286/2004](#): istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e riordino dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione.
[L. 176/2007](#) di conversione del [DL 147/2007](#): valutazione livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo e il secondo ciclo (classi 1 e 5; 1 e 3; 2 e 5)
[DPR 80/2013](#): Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e di formazione
[L.169/2008](#) di conversione del [DL 137/2008](#): valutazione di rendimento e di condotta degli alunni.
[L.128/2013](#) di conversione del [DL 104/2013](#): 57 ispettori

Accordi
 1 agosto 2002
 19 novembre 2002
 29 aprile 2004
Linee guida e standard IFTS

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5
 Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35
Semplificazione e Sviluppo



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Accordi
 1 agosto 2002
 19 novembre 2002
 29 aprile 2004
Linee guida e standard IFTS

Decreto-Legge 29 dicembre 2010 , n. 225
 Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10
Sistema Nazionale Valutazione

Decreto-Legge 12 settembre 2013 , n.104
Legge di conversione 8 novembre 2013, n.128
Misure urgenti Istruzione-Università-Ricerca

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5
Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35
Semplificazione e Sviluppo

Art.50: trasferimenti risorse per avvio progetti sperimentali, definizione organici dell'autonomie, reti territoriali, organico di rete per aree deprivate
Art 51: potenziamento dei compiti dell'Invalsi, le istituzioni scolastiche partecipano, in via ordinaria, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti
Art 52: future linee guida per offerta territoriale coordinata tra istituti tecnici, istituti professionali e di istruzione e FP di competenza delle Regioni, costituzione poli tecnico-professionali, promozione e realizzazione percorsi in apprendistato, realizzazione offerta coordinata di percorsi degli Istituti Tecnici Superiori in ambito nazionale
Art 53: Piano nazionale di edilizia scolastica

Art. 5, comma 1: prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai Regolamenti di cui ai DPR nn. 87,88/2010, sono integrati da un'ora di insegnamento di geografia generale ed economica
Art. 5, comma 4: a partire dall'anno scolastico 2013-2014 si prevede il finanziamento di progetti volti alla costituzione e all'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici
Art. 5, comma 4-ter: adozione di un regolamento concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
Art. 6, comma 2-bis: a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici
Art. 8: percorsi di orientamento per gli studenti
Art. 8 bis: istruzione e formazione per il lavoro
 - emanazione del DI 473/2014 per la definizione del programma sperimentale per la formazione per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016
Art. 14: eliminazione del divieto di costituire non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione, per la medesima area tecnologica e relativi ambiti (Cfr. art. 52, comma 2, lett. a, DL n. 5/2012)
Art. 16: attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico
Art. 18: dirigenti tecnici per il Sistema Nazionale di Valutazione

Decreti Presidente della Repubblica 15 marzo 2010:
 n. 87 – IP; n. 88 – IT; n. 89 - Licei
Regolamenti di riordino


Legge 13 luglio 2015 n. 107
Riforma sistema nazionale istruzione e formazione – c.d. la buona scuola

-Potenziamento autonomia scolastica -Potenziamento competenze linguistiche, digitali, computazionali, artistiche e musicali -Alternanza scuola-lavoro - Costruzione di istituti innovativi -School bonus per chi investe in istruzione -Adeguamento dei laboratori e digitalizzazione della didattica
 - Offerta formativa opzionale ed extracurriculare, alternanza in ultimi 3 anni IT/IP, 400 ore, licei 200 ore.
 - Accesso al ITS dopo il IV anno di IeFP



FORMAZIONE SUPERIORE NON ACCADEMICA

Per la sezione "Formazione superiore non accademica", il punto di partenza è stato la L. 144 del 1999 che, all'articolo 69 istituisce il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), fino a giungere al Decreto 7 febbraio 2013 che determina le specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)





FORMAZIONE SUPERIORE NON ACCADEMICA



[Art. 66](#) - Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua. Incrementa il Fondo per l'occupazione ([Decreto legge n.148/93](#) convertito, con modificazioni, dalla [Legge n. 236/93](#)) Fissa la quota di gettito dei contributi destinata agli interventi in materia di formazione continua e per assicurarne la continuità autorizza la spesa a decorrere dall'anno 1999. Ogni anno i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano le attività di formazione e istruzione professionale svolte da regioni e altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata comprensiva degli effetti occupazionali.

[Art. 67](#) - Modifica il comma 1 dell'art 17 della [Legge n.196/97](#).
Nel dettaglio:

- integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale;
- destinazione delle risorse, di cui al Decreto-legge n.148/1993 [art.9](#) , comma 5, agli interventi di formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro e di lavoratori in difficoltà lavorative e altri soggetti tra cui imprenditori, lavoratori autonomi e soci di cooperative;
- semplificazione delle procedure

[Art. 68](#) - Obbligo di frequenza di attività formative
Istituisce l'obbligo di frequenza relativo alle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Specifica inoltre che l'obbligo può essere assolto in percorsi integrati di istruzione e formazione e si considera assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Indica i servizi per l'impiego decentrati quali organi che organizzano l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

[Art. 69](#) - Istruzione e formazione tecnica superiore
Istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) al quale si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS). Indica le condizioni di accesso ai corsi per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli. Indica le Regioni quali soggetti che programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS e specifica che i corsi devono essere realizzati con modalità che garantiscano l'integrazione tra sistemi formativi mediante l'istituzione di un apposito Comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati e imprese.
Indica come valida a livello nazionale la certificazione, rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, dello stesso articolo 69, che attesti le competenze acquisite.

**FORMAZIONE SUPERIORE NON ACCADEMICA**Accordo 2 marzo 2000**Accordo Governo, Regioni e Comuni****Obbligo frequenza attività formative in attuazione della Legge n.144/1999 IFTS ed EDA**

Fissa i seguenti obiettivi specifici:

- l'obbligo di frequenza di attività formative può essere assolto anche nel sistema di formazione professionale regionale;
- fornire misure di accompagnamento all'inserimento professionale;
- fornire standard formativi omogenei in tutto il territorio nazionale;
- fornire percorsi formativi personalizzati che tengano conto delle specificità del soggetto;
- creare un sistema di comunicazione e informazione utile per i giovani;
- individuare le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato;
- creare un sistema di monitoraggio effettuato da regioni, province e comuni sulla realizzazione degli interventi e sui livelli qualitativi e sull'incidenza dei medesimi sui livelli occupazionali.

Accordo 14 settembre 2000**Accordo Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Programmazione percorsi IFTS 2000-2001**Decreto 31 ottobre 2000, n. 436**Regolamento recante norme di attuazione dell'art.19 della Legge n.144/1999 concernente IFTS****Accordi**
1 agosto 2002
19 novembre 2002
29 aprile 2004
Linee guida e standard IFTSArt. 3 - Modalità di accesso ai percorsi

Stabilisce l'accesso ai percorsi IFTS mediante il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e per coloro che non ne sono in possesso indica come possibile l'accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi. Circa l'accreditamento delle competenze stabilisce che esso consiste nella attestazione delle capacità acquisite, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del percorso individuale.

Art. 4 - Standard di percorso

I percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorra una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui all'art. 2. Hanno durata minima di due semestri e massima di quattro semestri, per un totale rispettivamente di almeno 1.200 ore e non più di 2.400 ore. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed essere collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei.

Art. 5 - Standard minimi delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito

Gli standard delle competenze indicano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso. Le competenze possono essere riconosciute come crediti formativi. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1 dell'art. 5, riferiti ai percorsi strutturati secondo quanto indicato all'art. 4, costituiscono i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale.

Art. 6 - Riconoscimento dei crediti

Per credito formativo si intende l'insieme di competenze acquisito nel percorso formativo. Per il riconoscimento si applicano le norme contenute nell'art. 5 del Decreto 3 novembre 1999, n.509 secondo i criteri generali definiti nelle *linee guida* di cui all'art. 69, comma 2, della Legge n.144 del 1999.



FORMAZIONE SUPERIORE NON ACCADEMICA

Accordo 14 settembre 2000

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per la programmazione dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2000-2001 e delle relative misure di sistema a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Mediante tale accordo si stabilisce che la programmazione dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore deve essere elaborata secondo quanto indicato dal documento tecnico, nello specifico:

- la programmazione deve essere effettuata a livello nazionale;
- l'individuazione delle figure professionali è in capo alle Regioni nel rispetto degli elementi dati dallo stesso accordo;
- le Regioni devono integrare i diversi sistemi di istruzione e formazione e realizzare il confronto con le parti sociali avvalendosi dei Comitati regionali per l'IFTS;
- le Regioni devono indicare le risorse aggiuntive che si sommano a quelle messe a disposizioni dalle Amministrazioni centrali per l'IFTS.

Decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509
Regolamento autonomia didattica

Accordi
1 agosto 2002
19 novembre 2002
29 aprile 2004
Linee guida e standard IFTS

Decreto-Legge 29 dicembre 2010 , n. 225
Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10
Sistema Nazionale Valutazione

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5
Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35
Semplificazione e Sviluppo



FORMAZIONE SUPERIORE NON ACCADEMICA

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori

La riorganizzazione del Sistema IFTS si realizza progressivamente a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

- rendere più stabile e flessibile l'offerta di percorsi finalizzati al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti;
- rafforzare l'istruzione tecnica e professionale attraverso la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui all'[art. 13](#), comma 2, Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla Legge n. 40/2007;
- promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;
- sostenere l'aggiornamento e la formazione dei docenti;
- sostenere le politiche attive del lavoro in particolar modo per la transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuove raccordi organici con la formazione continua nell'ambito dell'apprendimento permanente;
- rafforzare il sistema della formazione professionale dell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'[art. 13](#), comma 2, Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla Legge n. 40/2007

Decreto Ministeriale 7 settembre 2011
Standard ITS

Le figure professionali sono declinate, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS; è assicurata una certificazione delle competenze acquisite anche in caso di mancato completamento del percorso formativo. Collegato a questo decreto è il [DI 5/2/2013](#) che si riferisce ad alcune figure del settore turismo.

Decreto Interministeriale 26 settembre 2012
Recepimento Accordo

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5
Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35
Semplificazione e Sviluppo

Intesa 20 dicembre 2012
Certificazione

Intesa 26 settembre 2012
Linee guida per la semplificazione e promozione dell'Istruzione Tecnica Superiore

Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013
Definizione percorsi specializzazione tecnica superiore



FORMAZIONE SUPERIORE NON ACCADEMICA

Intesa 26 settembre 2012
**Linee guida per la
 semplificazione e promozione
 dell'Istruzione Tecnica
 Superiore**

Decreto Ministeriale 7 settembre 2011
Standard ITS

Le linee guida, tra l'altro, intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- realizzare un'offerta coordinata a livello territoriale dei percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni di cui all' [art.52](#), Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla Legge n. 35/2012 ;
- favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali [art.13](#) del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla Legge n. 40/2007;
- promuovere la realizzazione di percorsi di apprendistato;
- semplificare gli organi e la *governance* degli Istituti tecnici Superiori (ITS);
- potenziare il ruolo degli ITS come Istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali.

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
**Linee guida per la riorganizzazione del Sistema
 di IeFP e la costituzione degli ITS**

Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013
**Definizione percorsi specializzazione
 tecnica superiore**

Art. 1: determinazione delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale e i relativi standard minimi formativi allo scopo di corrispondere alla richiesta di competenze tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato; adozione dei modelli e delle relative note di compilazione dei certificati di specializzazione tecnica superiore per il loro riconoscimento tra i sistemi regionali e tra gli stessi e il sistema dell'istruzione;

Art. 2: definizione degli standard formativi delle specializzazioni di IFTS a garanzia della spendibilità nazionale ed europea delle certificazioni in esito ai percorsi IFTS e approvazione dell'elenco delle specializzazioni di cui all'Allegato C.
 I percorsi IFTS possono essere svolti in apprendistato ai sensi degli artt. [5](#) e [7](#) del [D.lgs. 167/2011](#), allo scopo di valorizzare le opportunità offerte dall'apprendimento in ambito lavorativo;

Art. 3: le competenze in esito alle specializzazioni tecniche superiori connotano i percorsi di IFTS e assicurano il raggiungimento di omogenei livelli qualitativi nonché la spendibilità delle certificazioni conseguite e dei relativi apprendimenti in ambito territoriale, nazionale ed europeo;

Art. 4: i certificati di specializzazione tecnica superiore si riferiscono alle specializzazioni tecniche superiori ricomprese nell'elenco nazionale e sono rilasciati dalle regioni e province Autonome previa verifica finale.



UNIVERSITA'

La sezione "Università" evidenzia in primis la Legge 127 del 1997 che stabilisce criteri per l'ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione. Tra gli ultimi provvedimenti vengono citati la Legge 240 del 2010 che dispone in materia di organizzazione delle Università e i Decreti 17 del 2010 sui requisiti necessari dei corsi di studio e 827 del 2013 che definisce le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013-2015





UNIVERSITA'

Legge 15 maggio 1997 n. 127
Bassanini bis - Università

Art. 17: Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo comma 95:
 - ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione L. 341/1990;
 a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso, con riferimento ai settori scientifico- disciplinari
 b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici
 c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari, di dottorati di ricerca.

commi da 96 a 119: decreti d'area per l'ordinamento dei corsi.

L. 370/1999: Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6: Disposizioni per l'autonomia didattica

Legge 3 luglio 1998 n. 210
Reclutamento ricercatori e professori universitari di ruolo

Art. 4: Dottorato di ricerca
L. 224/1999: Regolamento dottorato di ricerca
Art. 2: Istituzione e requisiti di idoneità.
 - numero minimo di ammessi al corso, non può essere inferiore a 3 unità
Art. 5: Accesso
 - tutti coloro che sono in possesso di laurea o analogo titolo accademico
 - conseguito all'estero, riconosciuto da autorità accademiche, anche in ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità
Art. 6: Durata dei corsi e conseguimento del titolo
 - la durata dei corsi non può essere inferiore a 3 anni
 - il titolo di dottorato di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che si può ripetere una sola volta dopo il conseguimento del titolo dal rettore dell'università

Decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509
Regolamento autonomia didattica



UNIVERSITA'

Legge 15 maggio 1997 n. 127
Bassanini bis - Università

Accordi
1 agosto 2002
19 novembre 2002
29 aprile 2004
Linee guida e standard IFTS

Decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509
Regolamento autonomia didattica

Art. 3: Titoli e corsi di studio
- le università rilasciano titoli di 1° e 2° livello
a) laurea (L)
b) laurea specialistica (LS)
- le università rilasciano diplomi di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)

Art. 5: Crediti formativi universitari
- credito come misura del volume di lavoro corrispondente a 25 ore (con flessibilità del 20%);
- quantità media di lavoro di apprendimento svolto in 1 anno, da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata in 60 crediti
- per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale
- il riconoscimento totale o parziale dei crediti, acquisiti da uno studente, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente
- le università possono riconoscere come crediti formativi, le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)

Art. 7: Conseguimento dei titoli di studio:
- per conseguire la laurea bisogna aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea
- per conseguire la laurea specialistica bisogna aver acquisito 300 crediti, compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di LS
- per conseguire il master universitario, di 1° livello dopo la Laurea (L) o di 2° livello dopo la Laurea Specialistica (LS), lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale

Art. 11: Regolamenti didattici di ateneo
- disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo D.Lgs. 21/2008: Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria (...)

Art. 4: Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari
- il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, è 105 punti

Testo Coordinato DL 104/2013, Art. 20: Corso di laurea ad accesso programmato; abrogazione dell'art. 4 D.Lgs. 21/2008

DM 30 maggio 2001: Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma

Art. 4: le università rilasciano in edizione bilingue il certificato "supplemento al diploma" DM 270/2004: Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con DM 509/1999:

Art. 7: Conseguimento dei titoli di studio - per conseguire la laurea bisogna aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea
- per conseguire la laurea magistrale bisogna aver acquisito 120 crediti
- i decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di Specializzazione, numero compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli acquisiti dallo studente e validi per il relativo corso di specializzazione
- per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale



UNIVERSITA'

Decreto ministeriale 4 agosto 2000 *Determinazioni delle classi delle lauree (L)*

Decreto ministeriale 28 novembre 2000 *Determinazioni delle classi delle lauree specialistiche (LS)*

Corsi standard nazionali:

- 1) sanitari
- 2) scientifico-tecnologici
- 3) umanistici
- 4) giuridico-economici; politico-sociologici
- 5) ingegneria-architettura

DM 04/08/2000: classi di Laurea (L) n. 42 durata 3 anni

DM 28/11/2000: classi di Laurea Specialistica (LS) n.104 durata 3+2 anni

DPR 328/2001: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Art. 2: Istituzione di sezioni negli albi professionali

Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo:

- sezione A) si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
- sezione B) si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

In DM 22/2005 classi specialistiche abilitanti per l'insegnamento



Legge 6 agosto 2008, n. 133 *Conversione in Legge, Disposizioni Urgenti per l'Università*

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *Norme in materia di organizzazione delle Università*

Art. 16: Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle Università (cfr DL 112/2008)



UNIVERSITA'

Decreto ministeriale 4 agosto 2000
Determinazioni delle classi delle lauree (L)
 Decreto ministeriale 28 novembre 2000
Determinazioni delle classi delle lauree specialistiche (LS)

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *Norme in materia di organizzazione delle Università*

Art. 2: Organi e articolazione interna delle Università - Propri modelli organizzativi:

- 1) rettore
- 2) senato accademico
- 3) consiglio di amministrazione
- 4) collegio dei revisori dei conti
- 5) nucleo di valutazione
- 6) direttore generale

Rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia:

- criteri di valutazione delle Università, valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR

Art. 3: Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa

Art. 4: Fondo per il merito (cfr. Legge 1/2009):

- finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione

Art. 5: Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario: al comma 4, lett. f): introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso

Art. 9: Fondo per la premialità

Art. 13: Misure per la qualità del sistema universitario

Art. 14: Disciplina di riconoscimento dei crediti

DM 17/2010: Requisiti necessari dei corsi di studio

- A: indicatori di efficienze ed efficacia
- B: requisiti necessari di docenza di ruolo
- C: numerosità studenti
- D: limiti alla diversificazioni dei corsi di studio
- E: limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative


DM 827/2013: Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013-2015:

Art. 2: Linee Guida e Obiettivi di sistema, comma 3 "Dimensionamento sostenibile del sistema universitario"




IDA ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Nell'ambito della sezione "Ida/Educazione permanente", a partire dall'Accordo 2 marzo 2000 sull'Educazione permanente degli Adulti (EDA) inerente alla riorganizzazione e al potenziamento dell'educazione degli adulti sono stati emanati successivi provvedimenti culminati con il DPR 29 ottobre 2012 n. 263. Quest'ultimo approva il Regolamento sulle norme generali per la graduale ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti)





IDA ED EDUCAZIONE PERMANENTE



Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione dell'Accordo Stato-Regioni sull'Eda

Art. 2: Obiettivi prioritari

- a. i corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale (istruzione elementare)
- b. i corsi di scuola media per adulti (150 ore)
- c. i corsi per gli adulti negli istituti d'istruzione secondaria di II grado
- d. i percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti
- e. i percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le rispettive competenze
- f. i progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi, nel rispetto delle competenze di ciascun sistema.

Art. 6: Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'educazione degli adulti

OM 455/1997 Istituzione dei CTP

Ai Centri possono accedere:

- tutti gli adulti privi del titolo della scuola dell'obbligo
- adulti che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione
- soggetti in situazione di marginalità

Ogni Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni caso l'offerta negli istituti penali minorili

DM 25/2007 Riorganizzazione dei CTP

- La riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali è finalizzata ad ottimizzare le azioni e le risorse disponibili, ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, potenziarne le competenze chiave, favorire l'inclusione sociale, anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani a partire dai 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione



IDA ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Direttiva 6 febbraio 2001 n. 22
Linee guida (EDA)

Decreto Presidente Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263
Regolamento IDA

Intesa 20 dicembre 2012
Certificazione

l'IDA è l'Istruzione degli adulti (compresi i corsi serali)

Il Regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione a partire dall'anno scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) compresi i corsi serali.

I Centri:

- costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma
- realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi
- hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche
- possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse delle dotazioni organiche- possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione coloro che hanno compiuto il 16° anno di età. Fermo restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato, coloro che hanno compiuto il 15° anno di età

Art. 6: Valutazione e certificazione

- la valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali
- al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione (DPR 122/2009, Art. 8).

Il DPR 263/2012 sostituisce il DM 455/1997



IDA ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Accordo
20 dicembre 2012
EQF
(Europea qualification framework)

Intesa 20 dicembre 2012
Apprendimento permanente

Recepimento Accordo:
(Cfr. [Raccomandazione UE \(2008/C111/01\)](#))

- sistema dell'apprendimento
- quadro comune di riferimento (principi, definizioni, standard)
- atto pubblico garantito dall'ente pubblico titolare

1. EQF (Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente)

- EQF 8 livelli cui connettere le qualifiche (Cfr. Recepimento [DM13/2/2013](#))
- Rapporto annuale di referenziazione delle qualifiche al quadro europeo

Decreto 18 gennaio 2011, n. 4
Linee guida IeFP

Accordo
20 dicembre 2012
Orientamento permanente

Accordo 5 dicembre 2013
Linee Guida Orientamento permanente

Art. 1: Definizione di Orientamento permanente.
Processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, economico e culturale di riferimento. Dimensione trasversale, lungo tutto il corso della vita capace di incidere sulla progettualità e l'occupabilità della persona.

Art. 2: Sistema nazionale di orientamento permanente

Art. 3: Gruppo di lavoro Nazionale Assicura il coordinamento tra i diversi livelli nazionali ed il collegamento tra le reti europee deputate all'orientamento, in particolare ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network)



IDA ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139
Regolamento obbligo istruzione

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di IeFTS e la costituzione degli ITS

Decreto Interministeriale 26 settembre 2012
Recepimento Accordo

Intesa 20 dicembre 2012
Apprendimento permanente

Apprendimento permanente

- il sistema dell'apprendimento permanente e criteri per il sostegno a reti territoriali (Cfr. [L. 92/2012](#))
- il sistema di istruzione e formazione
- rafforzamento delle competenze nei giovani per affrontare autonomi processi di scelta durante le transizioni scuola-lavoro, scuola-formazione, scuola-università

Accordo 20 dicembre 2012
Orientamento permanente

Accordo 5 dicembre 2013
Linee Guida Orientamento permanente

Intesa 20 dicembre 2012
Certificazione

Le linee di indirizzo strategico disciplinano:

- il Diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita
- le Funzioni dell'orientamento
- la *Governance* multilivello

Obiettivi specifici e Azioni operative:

- Contrastare il disagio formativo
- Favorire e sostenere l'occupabilità
- Promuovere l'inclusione sociale

Il quadro di contesto è arricchito dal dibattito nazionale che si sta svolgendo, sia attorno alla definizione dell'Accordo Partenariato, per la gestione dei fondi strutturali 2014-2020, dove l'orientamento assume una dimensione trasversale ai 3 Obiettivi tematici: *Occupazione, Inclusione, Istruzione e Formazione*, sia attorno alla [Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013](#) sulla "Garanzia Giovani"

L'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

- Identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona, riconducibili a una o più qualificazioni
- Valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze
- Attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di valutazione o certificati standardizzati, che documentano le competenze individuate e validate



Perché le Mappe tematiche ?

Per vedere in un altro modo temi molto articolati e specifici la cui complessità si perde con una lettura lineare e sequenziale

Cosa contengono ?

Le Mappe - aggiornabili ed implementabili in tempo reale - propongono una visione d'insieme capace di correlare visivamente contenuti eterogeni accomunati dal tema chiave che intitola la Mappa stessa. L'ambito di riferimento dei temi trattati sarà comunitario, statale e regionale.

A chi si rivolgono ?

A tutti coloro che vogliono approfondire il tema proposto e seguire l'evoluzione delle norme contestualizzate rispetto alla documentazione scientifica ISFOL. Ogni utente può scegliere il proprio percorso di lettura grazie ai diversi livelli di approfondimento costruiti a partire anche da una parola chiave identificativa di un argomento.

Come si leggono ?

In base alle caratteristiche del tema, le mappe si leggono partendo sia da una parola chiave sia da un timing cronologico con eventuali modifiche apportate oppure documenti Isfol collegati al tema

Le mappe concettuali normative sono prodotti a carattere informativo ideate e realizzate nell'ambito delle attività della Banca dati normativa Arlex e divulgate attraverso il Servizio per la Comunicazione e divulgazione scientifica



Servizio per la Comunicazione e divulgazione scientifica:
Responsabile *Claudio Bensi*

Autore e ideatore della Mappa Education: *Giacomo Zagardo*
Struttura Sistemi e servizi formativi: Responsabile *Paolo Severati*

Gruppo di lavoro:

*Alessandra Cornice, Valentina Orienti, Anna Maria Torsello,
Daniela Verdino, Giacomo Zagardo*

Autori per l'analisi e lo sviluppo dei contenuti normativi della
Mappa *Education*:

<i>Alessandra Cornice</i>		<i>Formazione Professionale</i>
<i>Valentina Orienti</i>		<i>Formazione Superiore non Accademica</i>
<i>Anna Maria Torsello</i>		<i>Istruzione Scolastica</i>
<i>Daniela Verdino</i>		<i>Università</i>
		<i>Ida ed Educazione Permanente</i>

Progetto grafico, impaginazione ed editing: *Daniela Verdino*
Revisione e ottimizzazione dei contenuti: *Anna Maria Torsello*

Testo chiuso: ottobre 2015

Contatti:

Redazione Banca dati normativa: arlex@isfol.it

Il documento non riveste carattere di ufficialità dal
punto di vista giuridico-normativo

Copyright © [2015] [ISFOL]

Quest'opera è rilasciata sotto i termini della
licenza Creative Commons

Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo
stesso modo 4.0. Italia License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



ISSN 2240-5364

ISFOL

Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma
tel. 06 85447.1 - Sito: www.isfol.it